|  |  |
| --- | --- |
|   | **COBAS****Comitati di Base della Scuola***Viale Petrocchi 152 51100 Pistoia**Tel/Segr. Tel/fax. 0573-994608* internet: [www.cobas-scuola.org](http://www.cobas-scuola.org/)e-mail: cobaspt@tin.it***Orario per consulenza :*** lunedì, mercoledì, venerdì ore 17-19 |

Pistoia, 19 aprile 2021

**Una sentenza importante**

**Si è recentemente concluso l’iter giudiziario intrapreso da un insegnante del Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia” di Pistoia, tutelato dall’ufficio legale dei Cobas, e il dirigente scolastico dello stesso istituto.** L’azione legale, determinata dalla mancata concessione di due giorni di congedo ordinario richiesti ai sensi dell’art. 13, comma 9 del CCNL 2007, **ha visto il riconoscimento del diritto del ricorrente, “in quanto sussistevano i presupposti relativi alla disponibilità della sostituzione e di assenza di oneri aggiuntivi” (previsti dallo stesso CCNL)** e “il Dirigente Scolastico motivava la non concessione del congedo esclusivamente per la sussistenza di esigenze di servizio, i cui motivi non appaiono essere “particolari” od “eccezionali””, tali insomma da motivare un diniego che al giudice è apparso pienamente ingiustificato.

L’iniziativa legale era stata determinata esclusivamente dall’intento di tutelare un diritto contrattuale e di ottenere un pronunciamento che avrebbe ostacolato il ripetersi di simili sconfinamenti: in questo contesto, il fatto che il giudice non abbia previsto un risarcimento economico appare dunque del tutto secondario. **Siamo perciò soddisfatti del risultato ottenuto e confidiamo che esso possa costituire un precedente e nello stesso tempo un segnale significativo per il rafforzamento della qualità delle relazioni professionali all’interno del sistema istruzione, spesso purtroppo caratterizzate da una scarsa attenzione nei confronti di prerogative e diritti.**

Il portavoce provinciale Cobas-Scuola

 Prof. Carlo Dami



DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE AI SENSI DELLA LEGGE 300/70